

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1336

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori SALVATO, DIONISI, MARCHETTI,
CAPONI, BERGONZI, CARCARINO, MANZI, CRIPPA, CUFFARO e
PUGLIESE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1995

*Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di con-
tributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive*

ONOREVOLI SENATORI. - La legge di disciplina delle campagne elettorali, approvata dal Parlamento nella passata legislatura, ha affrontato anche la questione dei contributi alle spese elettorali dei partiti e dei singoli candidati alle elezioni politiche. Ma nella fase convulsa di pre-scioglimento delle Assemblee della XI legislatura, al legislatore è sfuggita la esatta percezione delle conseguenze di una delle novità più rilevanti del nuovo sistema elettorale.

La elezione con sistema uninominale maggioritario del 75 per cento dei componenti delle due Camere può dare luogo, in caso di dimissioni o di morte del parlamento eletto con questo sistema, ad elezioni suppletive. Ma la circostanza di elezioni suppletive non risulta disciplinata dalla legge sulle campagne elettorali. Se non è difficile estendere la disciplina relativa alla propaganda elettorale ad eventuali elezioni suppletive, non altrettanto può dirsi per quanto riguarda il contributo per

le spese elettorali, che comporta un aggravio di spesa e il reperimento dei fondi destinati ad affrontare le necessità incorse.

È fuori di dubbio che la questione che solleviamo necessita di una soluzione che garantisca eguale trattamento al parlamentare eletto in elezioni suppletive rispetto a coloro che sono eletti al rinnovo integrale delle Camere. Per questo abbiamo inteso riprendere testualmente le disposizioni dell'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, adattandole alle necessità di elezioni suppletive.

Riprendendo le disposizioni finanziarie conclusive della legge citata a proposito della copertura di elezioni politiche anticipate, abbiamo individuato nel capitolo 6584 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine) dello stato di previsione del Ministero del tesoro la più corretta fonte di copertura delle eventuali maggiori spese dovute per contributi alle spese elettorali in occasione di elezioni suppletive.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - *(Contributo alle spese elettorali in occasione di elezioni suppletive)*. - 1. In occasione di elezioni suppletive, ai sensi della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, è attribuito ai candidati che risultino eletti o che conseguano nel proprio collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi.

2. A tal fine è istituito, in occasione di ciascun turno elettorale suppletivo, un fondo pari all'importo di lire 800 per il numero degli abitanti dei collegi elettorali interessati alla consultazione. Tale indice è soggetto a rivalutazione in base agli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevati dall'Istituto nazionale di statistica ISTAT.

3. All'onere complessivo si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine) dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio».

